

## **CH\_VB JAAC 64.81 vom 16. Februar 2000**

Bundesverwaltung, 2000-02-16, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch\\_vb\\_JAAC\\_64.81\\_\\_](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_JAAC_64.81__)

FR: CH\_VB JAAC 64.81 du 16 février 2000

IT: CH\_VB JAAC 64.81 del 16 febbraio 2000

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

namentlich erforderlich, dass ein echter Leistungsaustausch zwischen dem steuerpflichtigen Unternehmen und der nahestehenden Person erfolgt ist (E. 5b). - Verfassungsmässigkeit von Art. 26 Abs. 2 Satz 3 MWSTV (E. 5c). - Bemessungsgrundlage des Entgelts für eine gegenüber einer nahestehenden Person erbrachten Dienstleistung. Als Entgelt gilt dabei jener Wert, der unter unabhängigen Dritten vereinbart würde. Interpretation von unbestimmten Rechtsbegriffen in der fraglichen Bestimmung durch die Eidgenössische Steuerrekurskommission (E. 5d und 5e). Art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA. Base di calcolo delle forniture o delle prestazioni di servizi ad una persona vicina. Messa a disposizione da parte della società anonima del veicolo aziendale per le necessità private del suo amministratore unico. - Distinzione fra le prestazioni per sé e le forniture o le prestazioni di servizi per una persona vicina ad un'azienda (consid. 4a-e). Affinché venga ammessa la fornitura o la prestazione di servizi, è in particolare necessario che vi sia un effettivo scambio di prestazioni fra l'impresa assoggettata e la persona che le è vicina (consid. 5b). - Costituzionalità dell'art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA (consid. 5c). - Base di calcolo della controprestazione di un servizio fornito ad una persona vicina all'azienda. Nella fattispecie, la controprestazione deve corrispondere al valore su cui si sarebbero accordati terzi indipendenti. Interpretazione da parte della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni delle nozioni giuridiche indeterminate contenute nella disposizione in questione (consid. 5d e 5e). A. La Farmacia X. SA è iscritta dal 1° gennaio 1995 quale contribuente ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA, RS 641.201) nel registro tenuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC). B. A seguito di un controllo eseguito dall'AFC tra il 29 gennaio e il 12 febbraio 1997 concernente il periodo fiscale compreso tra il 1° trimestre 1995 ed il 3° trimestre 1996, risultò che la Farmacia X. SA non aveva osservato alcune disposizioni dell'OIVA. In particolare essa non aveva effettuato correttamente la ripartizione tra le cifre d'affari imponibili all'aliquota del 6,5%, rispettivamente del 2%, e non aveva conteggiato correttamente diverse riduzioni di prezzo e ristorni ottenuti, gli incassi per la misurazione della pressione nonché, soprattutto, l'uso a titolo privato dell'autoveicolo aziendale. Il 18 febbraio 1997 l'AFC emise il conto complementare (CC) n° (...) concernente il precitato periodo fiscale per un importo (arrotondato) pari a Fr. 2381.-, di cui Fr. 2057.25 inerenti all'uso a titolo privato dell'autoveicolo aziendale.

#### **E. 2**

marzo 1996). Con ricorso del 12 novembre 1998, la Farmacia X. SA (di seguito: la ricorrente), per il tramite del proprio patrocinatore, ha adito la Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni (di seguito: CRC), chiedendo l'annullamento della decisione su reclamo poiché manifestamente arbitraria e infondata, nonché l'annullamento

del CC limitatamente all'importo di Fr. 2057.25, in quanto l'importo ritenuto quale base di calcolo per l'IVA rappresentava un salario in natura conteggiato nella contabilità alla voce «diverse spese per il personale». Con risposta del 1° aprile 1999 l'AFC ha ribadito la propria posizione. Estratti dei considerandi:

### **E. 3**

contesta l'assoggettamento all'IVA della parte di ripresa effettuata dall'AFC quale imposta di fornitura per utilizzazione privata di veicolo aziendale e dalla ricorrente qualificata invece quale salario. In primo luogo la CRC deve esaminare se si giustifica di qualificare tale uso come una fornitura fatta ad una persona vicina o se, al contrario, tale operazione non debba essere vista come un consumo proprio della ricorrente ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a OIVA (cfr. consid. 4 della presente decisione). Una volta analizzato tale punto, la CRC dovrà verificare la costituzionalità dell'art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA (cfr. consid. 5 della presente decisione). 4.a. Una delle caratteristiche fondamentali dell'IVA è che si tratta di un'imposta generale sul consumo prelevata a tutti gli stadi della produzione e della distribuzione. Ne discende che il campo di applicazione dell'IVA è assai esteso e ingloba tutti gli stadi della produzione, della distribuzione e delle prestazioni di servizi (decisione non ancora cresciuta in giudicato della CRC del 16 marzo 1999, nella causa A. [CRC 1998-014], consid. 4b; cfr., a livello europeo, la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] nella causa van Tiem c. Staatssecretaris van Financiën, inc. C-186/89, Reg. 1990/11 I, pag. 4386; Daniel Riedo, *Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht*, Berna 1999, pag. 29 seg.). b. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a OIVA si è in presenza di consumo proprio allorché il contribuente preleva dalla sua impresa beni, o loro parti costitutive, che gli hanno dato diritto ad una deduzione totale o parziale dell'imposta precedente per utilizzarli per scopi estranei all'impresa, in particolare per il suo fabbisogno privato o per il fabbisogno del suo personale. Come visto sopra (cfr. lett. a), trattandosi di un'imposta generale sul consumo, l'IVA deve colpire il consumo finale nel modo più completo possibile. Ora, un contribuente non fornisce unicamente una prestazione contro remunerazione a terze persone. Può pure accadere che egli fornisca qualcosa a sé stesso (prelievo di un bene dalla sua impresa) o che fornisca degli oggetti a terzi a titolo gratuito. Per raggiungere lo scopo dell'imposizione dell'IVA (ossia il consumo finale), nei casi appena menzionati deve essere prevista un'imposta sul consumo proprio. La maggior parte della dottrina ritiene che l'imposizione del consumo proprio deve evitare che i contribuenti che hanno potuto dedurre l'imposta precedente siano avvantaggiati rispetto agli altri consumatori finali che acquisiscono beni e prestazioni di servizi soggette ad imposta (Alois Camenzind / Niklaus Honauer, *Handbuch zur neuen MWST. Eine Wegleitung für Unternehmer und Steuerberater*, Berna 1995, pag. 40 n. 62; Ernst Höhn / Robert Waldburger, *Steuerrecht*, vol. I, 8a ed., Berna/Stoccarda/Vienna 1997, § 24 n. 66; cfr. pure il Commentario del Dipartimento federale delle finanze concernente l'OIVA[101], ad art. 8). Per contro, una dottrina recente considera che il consumo proprio è un semplice correttivo della deduzione dell'imposta precedente il cui diritto è nel frattempo divenuto caduco. Per mezzo di tale istituto si vuole unicamente riscuotere l'IVA sulle spese - ingiustamente risparmiate - del contribuente e il paragone con un altro consumatore finale non è pertanto pertinente (Riedo, op. cit., pag. 155 segg., pag. 158). Ad ogni modo, essendo conforme ai principi enunciati all'art. 196 n. 14 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) nonché agli altri principi costituzionali (in particolare quello della parità di trattamento) l'art. 8 cpv. 1 lett. a OIVA deve essere riconosciuto conforme alla

Costituzione (cfr. la decisione non pubblicata della CRC del

## **E. 6**

Da quanto precede risulta che l'AFC commette un errore quando cerca di mettere in relazione l'art. 26 cpv. 2 3a frase con l'art. 32 cpv. 2 OIVA. L'applicazione del sistema della determinazione forfettaria semplificata dell'imposta sulle forniture, così come contemplato nel promemoria n. 4a succitato, non può inoltre avere quale base l'art. 32 cpv. 2 OIVA (d'altronde, il promemoria non fa espressamente riferimento a questa disposizione per le forniture). L'utilizzo del metodo forfettario semplificato di calcolo dell'imposta sulle forniture è nondimeno ammissibile, ritenuto che esso può perfettamente fondarsi sull'art. 196 n. 14 cpv. 1 lett. 1 Cost. Ciò vale nella misura in cui la semplificazione suddetta non influisca in modo importante sulle entrate fiscali né sulle condizioni di concorrenza e non comporti complicazioni eccessive per i rendiconti di altri contribuenti, ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie in esame. 5.a. Base dell'imposta - indipendentemente dal conteggio sulle prestazioni convenute o ricevute - è la controprestazione nella sua totalità, vale a dire tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi. La controprestazione include pure il risarcimento di tutti i costi, anche quando questi sono fatturati separatamente. Nel caso di una fornitura o prestazione di servizi ad una persona vicina, si considera quale controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (art. 26 cpv. 1 e cpv. 2 OIVA). Se la CRC ha già avuto modo di confermare la costituzionalità delle prime due frasi dell'art. 26 cpv. 2 OIVA (decisione non ancora cresciuta in giudicato della CRC del 26 ottobre 1999 nella causa C. SA [CRC 1998-193], consid. 3a-b; decisione del 6 maggio 1998, pubblicata in TVA/MWST/VAT-Journal 2/98, pag. 93, consid. 5a/bb), essa non si è finora mai espressa sull'ultima frase di tale disposizione. Occorre pertanto procedere a tale esame. b. Come già esposto sopra (cfr. consid. 4b-e), l'art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA può porre taluni problemi in merito alla delimitazione con il consumo proprio. In primo luogo risulta chiaramente che questa disposizione può essere applicata solo quando si è realmente in presenza di una fornitura o di una prestazione di servizi, ossia allorché vi è un autentico scambio di prestazioni tra il contribuente e la persona vicina. Infatti, in caso contrario, ossia se il contribuente fornisce una prestazione a una persona vicina a titolo gratuito, entrano in considerazione le disposizioni concernenti il consumo proprio (cfr. Riedo, op. cit., pag. 229). c. Nel vecchio sistema dell'imposta sulla cifra d'affari (ICA), qualora un contribuente forniva merci sotto il prezzo di costo, si considerava che c'era fornitura unicamente se la riduzione di prezzo era giustificata dal deprezzamento della merce, da una speciale situazione del mercato o da circostanze analoghe. Il Tribunale federale parlava di vendite dumping (decisione non pubblicata del Tribunale federale del 1° settembre 1999, nella causa C. AG [2A.122/1998], consid. 2b e 2c). Al contrario, se il prezzo particolarmente basso era dettato dalle strette relazioni esistenti tra il fornitore e l'acquirente o se rappresentava una semplice partecipazione ai costi, il contribuente doveva pagare l'imposta sul consumo personale (l'equivalente del consumo proprio dell'IVA) sull'insieme. Benché solo i costi che non sono inclusi nel prezzo sono assimilabili a una prestazione a sé stessi (consid. 3b in fine della decisione precitata), l'insieme dell'operazione era assimilato a una fornitura senza controprestazione e quindi considerata

## **E. 7**

imponibile quale consumo personale (consid. 2c della decisione precitata). L'art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA istituisce un sistema diverso da quello dell'ICA. In caso di fornitura o di prestazione di servizi a un prezzo troppo favorevole, l'operazione in questione mantiene il carattere di una fornitura o di una prestazione di servizi fatta a titolo oneroso. Viene invece ritoccata la controprestazione affinché essa corrisponda al valore che sarebbe stato convenuto tra terzi indipendenti. A prima vista, questo modo di considerare tali operazioni appare più corretto di quello applicato sotto il regime dell'ICA. In effetti, dal momento che è eseguita una fornitura a un terzo - anche se trattasi di persona vicina - e che è prevista una controprestazione - pur minima che sia -, le condizioni del consumo proprio non sono più soddisfatte. È pertanto più conforme al sistema dell'IVA ritoccare il valore della controprestazione piuttosto che assimilare di punto in bianco una fornitura a titolo oneroso a una prestazione a sé stessi a titolo gratuito. È tuttavia necessario sottolineare che tale procedimento può rivelarsi vantaggioso per il fisco, in particolare nel caso di trasferimento di un bene mobile nuovo. Infatti, se si considera tale operazione quale consumo proprio, la base dell'imposta è costituita dal prezzo d'acquisto del bene (art. 26 cpv. 3 lett. a n. 1 OIVA). Al contrario, in caso di fornitura giusta l'art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA, l'imposta deve essere calcolata sul prezzo che sarebbe stato fatto ad un terzo indipendente, ossia un valore evidentemente più alto del prezzo d'acquisto. Si noti che in caso di locazione non si riscontra questa differenza poichè il consumo proprio relativo all'utilizzazione di un bene si calcola sulla base del canone che verrebbe fatturato ad un terzo indipendente (art. 26 cpv. 3 lett. a n. 2 OIVA). Nel diritto europeo sull'IVA, la sesta direttiva (direttiva del Consiglio 77/388/CEE [sesta direttiva] del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [GUCE] L 145 del 13.6.1977 - Rettifica: GUCE L 149 del 17.6.1977) non conosce la nozione di fornitura effettuata ad una persona vicina né quella del calcolo, in tal caso, di una controprestazione corrispondente al valore che sarebbe stato convenuto tra terzi indipendenti. È vero che l'art. 11 A §1 lett. d della sesta direttiva sulla base dell'imposizione fa riferimento alla nozione di «valore normale» (ossia tutto ciò che un acquirente che si trova allo stadio di commercializzazione in cui è effettuata l'operazione dovrebbe pagare a un fornitore indipendente all'interno del paese al momento in cui l'operazione è eseguita, in condizioni di piena concorrenza, per ottenere lo stesso servizio), ma ciò concerne unicamente la base imponibile delle prestazioni di servizi a sé stessi giusta l'art. 6 § 3 della sesta direttiva (si noti che il Consiglio federale ha di principio rinunciato a imporre le prestazioni di servizi a sé stessi, fatta eccezione per il caso del trasferimento di patrimonio conformemente all'art. 8 cpv. 3 OIVA; cfr. Camenzind/Honauer, op. cit., pag. 40, n. 63). Altrimenti, se devono essere operate correzioni in quanto il contribuente ha effettuato forniture o prestazioni di servizi a condizioni troppo favorevoli, esse vengono effettuate mediante forniture a sé stessi o prestazioni di servizi a sé stessi e la base imponibile, in tali casi, è il prezzo d'acquisto o le spese sostenute dal contribuente (art. 11 A § 1 lett. b e c). La soluzione che figura nell'OIVA è quindi differente rispetto a quella della sesta direttiva. Il Tribunale federale ha tuttavia già giudicato che non si poteva impedire al Consiglio federale di scostarsi dalla soluzione prevista dal diritto

## **E. 8**

delle Comunità europee se esso era in grado di giustificare tale modo di agire con motivi oggettivi (DTF 124 II 204 consid. 6a). Ora, nel caso concreto, è manifesto che l'art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA permette tra l'altro al diritto svizzero di prelevare un'imposta sulle

prestazioni di servizi fatte a persone vicine in cambio di una controprestazione minima, mentre tali prestazioni non sarebbero imponibili se fossero considerate consumo proprio (vedi sotto). In definitiva, questo articolo permette quindi di meglio rispettare il principio della generalità dell'imposta nonché quello della parità di trattamento. Ne discende che l'art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA deve essere considerato conforme alla Costituzione. d. Essendo stato ammesso il principio stabilito dall'art. 26 cpv. 2 3a frase OIVA, occorre ora interpretare in modo corretto la nozione giuridica imprecisa del termine «valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti». Visto che l'IVA è un'imposta generale il cui principale obbiettivo è di colpire il consumo finale all'ultimo stadio e che il Consiglio federale gode di un ampio potere d'apprezzamento legislativo (DTF 123 II 299 consid. 3a e 313 consid. 7c / RDAF 1997 II pag. 748 e 762, DTF 123 II 385 consid. 3a), la CRC considera che non vi sono motivi per opporsi a ritenere il «prezzo di mercato» quale base imponibile dell'operazione effettuata (cfr. le Istruzioni del 1997 per i contribuenti IVA, n. 295). Permane, con questa soluzione, un problema che la vecchia ICA già conosceva, a sapere se il paragone va operato con un terzo indipendente dello stesso tipo del contribuente, ossia che si trova allo stesso stadio della catena di distribuzione del contribuente in questione, oppure, seguendo un punto di vista più rigido, se occorre in tutti i casi paragonare la situazione con un consumatore finale all'ultimo stadio, in condizioni di piena concorrenza («Dealing at arm's length»; cfr. Commentario del DFF sull'OIVA ad art. 26 cpv. 2 OIVA; vedasi pure la decisione della CGCE del 19 maggio 1997, nella causa W. Skripalle, inc. C-63/96, Reg. 1997-5 I pag. 2866 e segg.). La risposta, che sarebbe importante ad esempio nell'ipotesi di una fornitura tra imprese vicine, può nel caso concreto restare indecisa, tenuto conto dell'oggetto del litigio sottoposto alla CRC. È sufficiente considerare che, qualora si tratti di una fornitura a una persona vicina che agisce quale persona privata, il paragone va ad ogni modo effettuato con un consumatore all'ultimo stadio, in condizioni di piena concorrenza. e. Occorre infine definire la nozione di «persona vicina». Secondo la prassi dell'AFC (n. 433b delle Istruzioni precitate), sono considerate persone vicine, le persone che detengono parti dell'impresa (ad es. azionisti, membri di una società cooperativa, o di una società di persone) come pure le imprese legate tra di loro (ad es. in ragione di una relazione stretta, quale l'appartenenza ad un gruppo o in funzione delle relazioni contrattuali, economiche o personali). Lo stesso dicasi per i parenti del titolare dell'impresa. Meno chiaro è invece il caso dei lavoratori (affermativo: Stephan Kuhn / Peter Spinnler, Mehrwertsteuer, Ergänzungsband, Muri/Berna 1994, pag. 41, n. 2.3.1.2). La risposta a quest'ultimo punto può anch'essa restare aperta. Nella fattispecie infatti non vi è alcun dubbio che il signor Y. deve essere qualificato quale persona vicina alla ricorrente, vista la sua posizione di azionista maggioritario e di amministratore unico. 6.a. In materia di IVA, la dichiarazione e il pagamento dell'imposta sono effettuati secondo il principio dell'autotassazione (art. 37 OIVA; cfr. Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 5a ed., Zurigo 1995,

## **E. 9**

pag. 384 e segg.). Ciò significa che è il contribuente stesso a dover dichiarare spontaneamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC, nella forma prescritta e versare l'imposta dovuta (imposta sulla cifra d'affari meno imposta precedente) entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 37 e 38 cpv. 1 OIVA). Ciò significa anche che responsabile della tassazione completa e corretta delle proprie cifre d'affari imponibili e del corretto rilevamento dell'imposta precedente deducibile è il contribuente stesso (cfr. Commentario del DFF concernente l'OIVA, ad art. 37, pag. 42). La CRC è dell'opinione

che una mancanza del contribuente al principio dell'autotassazione debba essere qualificata come grave, in quanto l'inosservanza di questa regola fondamentale mette in pericolo la riscossione regolare dell'IVA e destabilizza il sistema fiscale in quanto tale (cfr. decisioni della CRC pubblicate nella GAAC 63.26 consid. 3a, GAAC 63.27 consid. 3a, GAAC 63.76 consid. 4, GAAC 63.80 consid. 2a, GAAC 62.46 consid. 3c). b. Se i documenti contabili o i giustificativi presentati dal contribuente sono insufficienti o incompleti, l'AFC ha il diritto e il dovere, ai sensi della costante giurisprudenza del Tribunale federale in materia di imposta sulla cifra d'affari (ICA), di determinare la cifra d'affari di questo contribuente mediante una tassazione d'ufficio, nei limiti del proprio potere d'apprezzamento (art. 48 OIVA). Si noti che trattandosi di metodi ricostitutivi («Rekonstruktionsmethode»; decisione non pubblicata del Tribunale federale del 12 novembre 1998, nella causa E. G. Z. [2A.55/1998], consid. 4), il procedimento consistente a effettuare una ripresa d'imposta dovuta ma non dichiarata fondandosi sui dati, ritenuti corretti, risultanti dalla contabilità, è ammissibile. Nella fattispecie, risulta dagli atti che all'ispettore dell'AFC preposto alla verifica fiscale siano state date informazioni frammentarie e contraddittorie in merito all'utilizzazione effettiva delle autovetture aziendali, e che l'uso a titolo privato di tali autovetture sia stato dichiarato in modo errato nei rendiconti IVA. Di conseguenza l'AFC ha dovuto procedere ad una tassazione d'ufficio, utilizzando gli importi contabilizzati dalla società quali «diverse spese per il personale» pari a Fr. 18 150.- per l'esercizio 1995 e a Fr. 7500.- per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 maggio 1996 (riportati dall'AFC su 9 mesi in relazione al periodo esaminato). Avendo l'AFC utilizzato i dati contabilizzati dalla ricorrente e incontestabilmente riconducibili unicamente all'utilizzo a fini privati dell'autoveicolo aziendale, non può esserle rimproverato di aver agito in modo arbitrario o di aver violato il principio della proporzionalità. Certo è che la CRC potrebbe ancora domandarsi se gli importi ritenuti dall'AFC corrispondono realmente al prezzo che sarebbe stato fatturato a un terzo indipendente, ossia a un consumatore finale (cfr. consid. 5d) per l'uso dell'automezzo dell'impresa. Nondimeno, nessun elemento dell'incarto permette di pensare che ciò non sia manifestamente il caso. Ne consegue che la CRC non ha motivo per scostarsi dalle cifre ritenute dall'AFC. 7. (...) 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. (...) [101] Può essere ottenuto presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL/EDMZ), CH-3003 Berna.

#### **E. 10**

[102] Può essere ottenuto presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarzstorstrasse 50, CH-3003 Berna.

#### **E. 11**

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.81 - Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni del 16 feb-braio 2000 nella causa X. SA [CRC 1998-169] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 004 871 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.